

Sui presupposti del cram down fiscale negli accordi di ristrutturazione del debito

di [Ugo Mangiavacchi](#)

Pubblicato il 16 Novembre 2023

Il testo esplora la procedura di omologa forzata nell'ambito della ristrutturazione dei debiti, con particolare attenzione al "*cram down fiscale*". Questo meccanismo si attiva quando l'Amministrazione finanziaria non aderisce alla proposta di ristrutturazione, ma è necessario che vi siano accordi con una quota significativa di altri creditori e che sia trascorso un termine di 90 giorni per la manifestazione della volontà da parte dell'ufficio.

A fronte della mancata adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, il giudizio sulla richiesta di omologa forzata di un accordo di ristrutturazione presuppone pur sempre che degli accordi siano stati raggiunti con una quota significativa di altri creditori e che sia decorso il termine di novanta giorni entro il quale l'ufficio deve esprimere la propria volontà (adesiva o non adesiva) alla proposta, arrivando al cosiddetto cram down fiscale.

Affinché si formi il cosiddetto silenzio rifiuto, tale termine decorre dal momento in cui l'ufficio è messo in condizione di valutare la proposta presentata ovvero, qualora mancante della prescritta documentazione, dalla data in cui la stessa viene integrata.

La vicenda processuale: cram down fiscale e accordi di ristrutturazione del debito

Dopo una prima **richiesta di omologa forzata, rinunciata** successivamente in ragione di rilevanti **modifiche del piano dovute alla sottoscrizione di accordi con alcuni creditori e alla rinuncia al credito di altri^[1]**, una **società presentava una nuova proposta di transazione fiscale e previdenziale nell'ambito delle trattative con i creditori istituzionali** (Enti Fiscali e Previdenziali).



Tale proposta risultava, tuttavia, priva di taluni documenti, tanto da far richiedere all'Agenzia delle entrate una **necessaria integrazione**, anche a fronte della certificazione di una debitoria fiscale maggiore rispetto a quella calcolata dalla società.

Nonostante la predetta richiesta, **la società decorsi novanta giorni dalla trasmissione della proposta e non avendo ricevuto comunicazione di adesione alla stessa, depositava un nuovo ricorso** ex art. 48 CCII col quale chiedeva l'omologa degli accordi di ristrutturazione conclusi con alcuni creditori e, in applicazione dell'art. 63 comma 2bis CCII (D.lgs. 14/19), l'omologa forzata degli accordi di ristrutturazione con Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate – Riscossione e INPS stante la mancata adesione di tali Enti.

L'Amministrazione finanziaria, nel previsto termine di 30 giorni decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese della domanda, presentava tuttavia opposizione all'omologa degli accordi di ristrutturazione domandata dalla società, constatando:

1. *le carenze documentali della proposta rispetto alle prescrizioni dell'art. 57 CCII.*

In particolare, che la stessa risultava priva di:

- elenco dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti e delle cause di prelazione;
- elenco nominativo dei titolari di eventuali diritti, reali o personali, su beni rientranti nel patrimonio della società;
- indicazione dei crediti e dei creditori ai quali era stata proposta una rinegoiazione e lo stato delle relative trattative, con rappresentazione anche delle risorse destinate al soddisfacimento

delle diverse tipologie di crediti;

- relazione di attestazione aggiornata alla diversa e maggiore c

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento